Articolo 25

Aziende esposte a pericoli d'esplosione

d. Disposizioni supplementari per le aziende che trattano materiali esplosivi

[1] Le aziende o parti d'azienda che producono, lavorano, manipolano o depositano materie esplosive devono essere suddivise in settori esposti a pericoli d'esplosione e in settori non esposti a pericoli d'esplosione.

[2] Provvedimenti tecnici o organizzativi devono consentire di ridurre al minimo o abolire la presenza di lavoratori nei settori particolarmente pericolosi.

[3] Ogni locale con posti di lavoro permanenti dev'essere dotato di almeno un'uscita praticabile in ogni momento che sbocchi direttamente all'esterno o in una zona sicura.

[4] I passaggi all'aperto e gli accessi agli edifici devono essere sistemati in modo che i passanti non abbiano a lordare il pavimento.

[5] L'accesso all'area dell'azienda dev'essere impedito ai non addetti. Alle entrate, scritte ben visibili devono vietare l'accesso ai non addetti ai lavori.

Nelle aziende con materiale esplosivo occorre prendere altre misure, in aggiunta alle misure protettive previste agli articoli 22-24 OLL 4, a garanzia della sicurezza dei lavoratori.

Capoverso 1

Le aziende che producono, lavorano, manipolano e depositano materie esplosive devono essere suddivise in settori esposti al pericolo di esplosione ed in altri esenti da tale pericolo. Siccome solo i settori esposti al pericolo d'esplosione sono stati predisposti e equipaggiati per la lavorazione e la conservazione delle materie esplosive, è vietato svolgere tali attività negli altri settori. All'interno dei settori esposti al pericolo vi possono anche essere locali o edifici senza rischio di esplosione; tra questi, i locali in cui sono ubicate le infrastrutture di fabbricazione con gli esplosivi quali le centrali di ventilazione, le installazioni idrauliche, i locali sanitari, le officine meccaniche, i locali con gli impianti elettrici, i depositi di materiale inerte.

Le premesse di carattere costruttivo e tecnico per il deposito e la manipolazione degli esplosivi sono, ad esempio,

- una costruzione tale da evitare, in presenza di una eventuale esplosione o detonazione, la messa in pericolo dei lavoratori nei locali o edifici adiacenti; se del caso, la costruzione sarà dotata delle necessarie superfici di decompressione e delle attrezzature di protezione;
- costruzione per quanto possibile ad un piano; per gli edifici a più piani, la costruzione/esecuzione sarà disposta in modo che, nel caso si produca un evento ad un piano, non venga messo in pericolo il personale degli altri piani;
- nei locali sotterranei non si deve procedere alla lavorazione o al deposito delle materie esplosive; infatti, questi locali non hanno aperture di decompressione sufficienti e adeguatamente disposte;
- finestre che, nel caso di rottura, non proiettino schegge e frantumi ad angoli vivi o taglienti;

- pavimenti a buona conduttività elettrostatica con resistenza elettrica inferiore a 10^6 Ohm (si evita in tal modo l'accumulo di cariche elettrostatiche);
- riscaldamento ad acqua calda, vapore o energia elettrica;
- materiale ed installazioni elettriche dotati di protezione speciale, ad es., materiale del tipo IP 54;
- iscrizione nei locali o nei magazzini della quantità massima ammessa di esplosivo, espressa in TNT equivalenti;
- iscrizione nei locali di fabbricazione o negli impianti del numero massimo ammesso di persone occupate;
- meccanizzazione o automatizzazione dei processi lavorativi, cioè esecuzione delle operazioni a rischio in locali senza personale ricorrendo a dispositivi di telecomando/televigilanza; il controllo avviene a partire da locali di manovra separati; operazioni ad alto rischio sono, ad es., il lavoro alla pressa, il dosaggio dell'esplosivo o la manipolazione delle micce.

L'ubicazione degli edifici con numeroso personale nei settori non esposti al pericolo di esplosione, quali gli spogliatoi, le mense, gli uffici, deve essere studiata con la massima cura. Occorre prevedere una distanza adeguata, tenendo conto della situazione dell'edificio e dei locali nei settori esposti al pericolo di esplosione, del tipo e la quantità dell'esplosivo, delle condizioni topografiche e delle eventuali costruzioni protettive esistenti.

Capoverso 2

In quelle parti degli impianti in cui il pericolo è particolarmente grande, dove cioè si deve contare maggiormente su un'esplosione, occorre adottare misure tecniche ed organizzative adeguate al progresso tecnico, affinchè, per tutto il tempo che dura il pericolo, nessuno, o il più piccolo numero di lavoratori possibile, debba trovarsi all'interno del settore a rischio.

Queste misure sono, ad esempio:

- telecomando e televigilanza a partire da un luogo sicuro;
- automatizzazione o meccanizzazione del processo lavorativo.

Nei locali di lavoro devono trovarsi solo le persone che, secondo le istruzioni della direzione dell'azienda, sono chiamate a svolgervi la loro attività.

Capoverso 3

Nei settori esposti al pericolo di esplosione, ogni locale con posti di lavoro permanenti e nel quale vengono manipolate o conservate materie esplosive deve disporre di un'uscita diretta verso l'esterno, utilizzabile in ogni tempo senza impedimenti. Quando ciò non è possibile, l'uscita deve sboccare in un settore sicuro. Quale settore sicuro si intende una scala con uscita diretta all'aperto o un corridoio con uscita all'aperto.
Questa misura deve essere applicata anche ai locali con materie esplosive senza posti di lavoro permanenti, ad esempio i depositi di queste materie.
I locali in cui si svolgono operazioni ad alto rischio tele-comandate/telesorvegliate da un locale di servizio, e nei quali il personale non sosta durante lo svolgimento di queste attività, vengono considerati come parti di impianti specialmente sicuri, protetti da muri, nei quali non deve esserci un'uscita diretta all'esterno o in un settore sicuro. Tuttavia, se una tale uscita esiste, si deve garantire che la stessa resti chiusa durante lo svolgimento delle operazioni a rischio, in modo che il settore pericoloso non sia accessibile.
Ai locali tecnici (senza esplosivi) o ai magazzini di materiale inerte si applicano le disposizioni sulle vie di circolazione di cui agli articoli 8 e 9 di questa ordinanza.

Capoverso 4

I locali dell'azienda devono essere sporcati il meno possibile, ad esempio con il materiale fine che le calzature o i mezzi di trasporto introducono all'interno. Le vie di circolazione all'interno dell'area di fabbrica e gli accessi ai singoli edifici devono essere muniti di un rivestimento che escluda, per quanto possibile, questo pericolo. Non si tratta qui di una misura di protezione della salute, ma di sicurezza.

Capoverso 5

La parte di azienda esposta al pericolo di esplosione deve essere recintata; questa parte può anche contenere settori o locali non esposti al pericolo di esplosione. Si deve vietare l'accesso nei settori a rischio ai non addetti (divieto di accesso). Le parti dell'azienda non esposte al pericolo di esplosione e molto frequentate, come i refettori e gli uffici amministrativi, saranno opportunamente disposti all'esterno della zona recintata.